

APPROFONDIMENTO CIVILE

Vittime del dovere e assegni vitalizi: storica decisione della Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025

Data pubblicazione:	13/01/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Assegni vitalizi alle vittime del dovere: i figli maggiorenni tra autonomia economica e platea dei beneficiari

1. Premessa: la sentenza delle Sezioni Unite sugli assegni vitalizi alle vittime del dovere

Con la sentenza n. **34713 del 30 dicembre 2025**, le **Sezioni Unite civili della Corte di cassazione** intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico: l'individuazione della **platea dei beneficiari degli assegni vitalizi spettanti ai familiari superstiti delle vittime del dovere**, componendo un contrasto giurisprudenziale ormai consolidato. La questione sottoposta al vaglio del Supremo Collegio concerne, in particolare, la spettanza:

- dell'**assegno vitalizio** di cui all'**art. 2, l. 23 novembre 1998, n. 407**;
- dello **speciale assegno vitalizio** previsto dall'**art. 5, comma 3, l. 3 agosto 2004, n. 206**, in favore dei **figli maggiorenni economicamente autonomi e non fiscalmente a carico**, anche in presenza del **coniuge superstite della vittima del dovere**. La pronuncia assume rilievo non solo per la soluzione adottata, ma soprattutto per l'ampia **ricostruzione sistematica della disciplina delle vittime**, settore caratterizzato da una marcata **frammentarietà normativa** e da interventi legislativi stratificati, spesso privi di un disegno unitario.

2. La disciplina delle vittime tra Costituzione e legislazione ordinaria

Come correttamente evidenziato dalle Sezioni Unite, la **Costituzione italiana non contempla una categoria autonoma delle “vittime”** quale soggetto meritevole di specifica tutela. Il termine non compare nel testo costituzionale, neppure con riferimento alle **vittime di reato**. La disciplina è pertanto rimessa alla **legislazione ordinaria**, che ha dato luogo a regimi differenziati per:

- **vittime del terrorismo;**
- **vittime della criminalità organizzata;**
- **vittime del dovere.**

Tali regimi, sebbene accomunati dal riconoscimento di alcune provvidenze economiche, si fondano su **presupposti differenti** e rispondono a **logiche assistenziali non sempre sovrapponibili**.

Elemento centrale del sistema è rappresentato dall'**art. 6 della l. 13 agosto 1980, n. 466**, che individua l'ordine dei **superstiti beneficiari**, introducendo - in presenza del coniuge - il **criterio selettivo della vivenza a carico**. La giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto a tale disposizione una **valenza generale** anche per le vittime del dovere¹.

3. L'art. 2, commi 105 e 106, l. n. 244/2007: il nodo interpretativo

Il fulcro del contrasto giurisprudenziale risiede nell'**art. 2, commi 105 e 106, della l. 24 dicembre 2007, n. 244** (legge finanziaria 2008), disposizione che - come riconoscono le stesse Sezioni Unite - **«non brilla per chiarezza»**. Il **comma 105** estende alle vittime del dovere e ai loro superstiti i benefici previsti dall'**art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004**, «come modificato dal comma 106». Il **comma 106**, a sua volta, introduce una rilevante deroga per i **figli maggiorenni superstiti delle vittime del terrorismo**, riconoscendo loro l'assegno vitalizio ex **art. 2 l. n. 407/1998** anche in **assenza di convivenza**. Il problema interpretativo consiste nello stabilire se tale rinvio:

- abbia **natura meramente oggettiva**, limitata all'estensione delle provvidenze;
- oppure determini anche una **modifica soggettiva** della platea dei beneficiari.

4. La decisione delle Sezioni Unite: distinzione tra assegni vitalizi

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite si fonda su una **distinzione strutturale tra le due provvidenze**, che costituisce il vero punto di equilibrio della sentenza.

4.1 Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 e figli maggiorenni

Con riferimento all'**assegno vitalizio di euro 500 mensili**, la Corte ritiene che il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'**art. 2 l. n. 244/2007** comporti un **ampliamento soggettivo della platea dei beneficiari**. L'argomento decisivo risiede nel fatto che, al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, tale assegno era **già riconosciuto alle vittime del dovere**. Una lettura meramente oggettiva del rinvio avrebbe quindi reso la norma **priva di contenuto innovativo**. Ne consegue che l'assegno vitalizio ex **art. 2 l. n. 407/1998** spetta anche ai **figli maggiorenni economicamente autonomi e non fiscalmente a carico, pur in presenza del**

coniuge superstite.

4.2 Speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004

Diversa è la soluzione adottata per lo **speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili**. Tale beneficio **non era previsto** per le vittime del dovere prima del 2007. Pertanto, l'estensione operata dal comma 105 conserva un **autonomo significato normativo** anche senza incidere sulla platea dei beneficiari. In assenza di una **deroga espressa**, continua ad applicarsi l'**art. 6 l. n. 466/1980**, con conseguente **esclusione dei figli maggiorenni non a carico** in presenza del coniuge superstite. Le Sezioni Unite sottolineano che una diversa soluzione avrebbe richiesto una **chiara volontà legislativa**, tanto più necessaria in una legge di bilancio, alla luce dell'**art. 81 Cost.**

5. Figli maggiorenni, non convivenza e vivenza a carico

Di particolare rilievo è il chiarimento offerto dalla Corte sulla nozione di **“figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi”**, che non può essere intesa in senso meramente anagrafico. Essa va interpretata come riferita ai **figli economicamente autonomi**, in contrapposizione alla categoria dei figli **“a carico”** rilevante ai sensi dell'art. 6 l. n. 466/1980. Viene così valorizzata la **distinzione tra convivenza e vivenza a carico**, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità².

6. Profili costituzionali e discrezionalità del legislatore

Le Sezioni Unite escludono profili di **illegittimità costituzionale**, richiamando la più recente giurisprudenza della **Corte costituzionale**³. La tutela delle vittime rientra nella **discrezionalità del legislatore**, che può legittimamente differenziare i criteri di accesso alle provvidenze, purché le scelte siano **ragionevoli e non arbitrarie**. La diversità di disciplina tra vittime del terrorismo e vittime del dovere è ricondotta alla **differente matrice dell'evento lesivo** e alla **natura assistenziale** delle provvidenze riconosciute a queste ultime, fondate sul presupposto della **dipendenza economica**.

7. Il principio di diritto e le ricadute sistematiche

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite pone un **punto fermo** nella materia, imponendo una lettura **differenziata delle provvidenze** e arrestando interpretazioni estensive prive di fondamento normativo. Sul piano sistematico, la sentenza conferma:

- la **centralità dell'art. 6 l. n. 466/1980**;
- il **carattere non automatico** dell'assimilazione tra categorie di vittime;
- la persistente esigenza di un **intervento legislativo organico**.

8. Considerazioni conclusive

La sentenza **Cass., Sez. Un., n. 34713/2025** rappresenta un esempio significativo di **interpretazione sistematica correttiva**, capace di ricondurre a coerenza un quadro normativo

disorganico senza forzare il dato testuale. Al tempo stesso, essa evidenzia i limiti di una legislazione frammentata, affidando ancora una volta alla giurisprudenza il delicato compito di bilanciare **tutela dei superstiti e sostenibilità finanziaria**.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno